



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BARI SEZ. STACCATA DI TARANTO

SEZIONE 28

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FORLEO | LUIGI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | BRUNI | NICOLA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | VENNERI | ANNA RITA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 130/10 depositato il 15/01/2010

- avverso la sentenza n. 355/2/08 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TARANTO proposto dall'ufficio: AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO.

controparte:

difeso da:
MONTANARO DR. VITO
C.SO UMBERTO, 150 74100 TARANTO TA

Atti impugnati:
VERIFICA n° RFJCR0200003/06

SEZIONE

N° 28

REG.GENERALE

N° 130/10

UDIENZA DEL

28/03/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

958

PRONUNCIATA IL:

28/03/14

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28/03/14

Il Segretario

[Handwritten signature]
[Circular stamp: TRIBUNALE REGIONALE TRIBUTARIO - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE - SEZIONE STACCATA DI TARANTO]

3,00



FATTO

La Signora [redacted] nella qualità di rappresentante della [redacted] [redacted] esercitante l'attività di agente di assicurazione, rappresentata e difesa dal dr. Vito Montanaro, con ricorso depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto in data 6 novembre 2006, notificato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Taranto 1 con raccomandata spedita il 26 ottobre 2006, impugnava l'avviso di recupero credito d'imposta n. RFJCR0200003/2006, notificato il 14 luglio 2006.

L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Taranto 1, con detto avviso, richiamato il processo verbale redatto il 31 marzo 2005, recuperava il credito di imposta previsto dall'art. 8 della Legge n.388/2000 che assumeva essere stato indebitamente utilizzato in compensazione negli anni 2001, 2002 e 2003 per € 47.615,00 oltre interessi per € 5.683,15 e sanzioni per € 9.432,00.

Il credito recuperato afferiva l'acquisto in data 25/6/2001 di un fabbricato usato in catasto categoria A/6 (fabbricato rurale), sito in [redacted] al piano terra angolo tra [redacted] e Via [redacted] per l'importo di € 117.520,00. L'ufficio assumeva che detto investimento era privo del requisito di bene strumentale per destinazione e per natura, art. 8 commi 1 e 2 della Legge 388/2000.

La società contribuente nel ricorso introduttivo eccepiva:

- reiterazione della richiesta di pagamento;
- inesistenza giuridica dell'atto di recupero;
- illegittimità dell'atto di recupero;
- carenza di motivazione;
- violazione della Legge 241/90 e della Legge 212/2000;
- erroneità dell'atto di recupero in relazione alla presunta inesistenza del requisito di strumentalità;



- nel merito evidenziava e documentava che relativamente all'immobile acquistato si era proceduto al cambio della categoria catastale in ufficio sottoponendo l'immobile a rilevanti lavori di ampliamento, riattivazione e ammodernamento per i quali il Comune di Avetrana aveva rilasciato concessione edilizia n. 47/2002. Ultimate le predette trasformazioni l'immobile de quo era stato adibito a sede sociale come risultante dal certificato della CCIAA. Conseguentemente, concludeva, che contrariamente a quanto affermato dall'Ufficio il fabbricato oggetto di agevolazione era un bene strumentale. Da ultimo contestava la prassi richiamata dall'Ufficio sia con riferimento alla disconosciuta "strumentalità" sia con riferimento alla circostanza che l'immobile era «usato» e quindi privo del requisito della novità.

La società contribuente in data 26 febbraio 2008 presentava istanza di sospensione della cartella di pagamento notificata in data 11 dicembre 2007 dell'importo di Euro 63.927,65.

L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Taranto 1 si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate l'1 dicembre 2006 contestando quanto dedotto ed eccepito dalla società contribuente e chiedendo di rigettare il ricorso e confermare il proprio operato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto con ordinanza n. 145/02/2008 accoglieva la istanza cautelare di sospensione dell'atto impugnato.

La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto con sentenza n. 355/02/2008 del 20 ottobre 2008 depositata il 17 novembre 2008 accoglieva il ricorso della società contribuente sulla base del rilievo che «...il fabbricato non andava considerato nelle condizioni in cui è stato acquistato, ma per quelle conseguite a



seguito dei lavori che lo hanno reso nuovo e cioè idoneo ad usufruire le agevolazioni di che trattasi....».

* * *

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ufficio Controlli di Taranto, con atto notificato al difensore e alla società contribuente con raccomandata ricevuta il 30 dicembre 2009, depositato presso la Segreteria di questa Commissione il 15 gennaio 2010 e presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto l'8 gennaio 2010, ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto n. 355/02/2008 del 20 ottobre 2008 depositata il 17 novembre 2008.

Nell'appello proposto l'Ufficio eccepisce:

- carenza di motivazione della sentenza impugnata in quanto i giudici di primo grado non hanno illustrato le ragioni del loro assunto e non hanno spiegato l'iter logico – giuridico attraverso il quale hanno formato il proprio convincimento;
- infondatezza nel merito delle motivazioni assunte dai primi giudici alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso con circolari nn. 41/2001, 38/2002 e 38/2008 relativamente al requisito della «novità».

L'Ufficio ha chiesto:

- di riformare la sentenza n. 355/02/08, pronunciata il 20 ottobre 2008 dalla Sezione 2 della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto e, per l'effetto, dichiarare pienamente legittima e regolare la pretesa fiscale contenuta nell'atto n. RFJCR0200003;



- condannare la parte al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/1992.

La **[REDACTED]**, in persona del legale rappresentante Signora **[REDACTED]** rappresentata e difesa dal dr. Vito Montanaro, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 30 settembre 2011 contestando quanto eccepito dall'Ufficio relativamente al difetto di motivazione della sentenza appellata e ribadendo quanto esposto nel ricorso introduttivo.

* * *

DIRITTO

L'appello dell'Ufficio è infondato e deve essere rigettato.

L'Ufficio con il primo motivo di appello denuncia la carenza di motivazione della sentenza appellata sostenendo che i giudici di primo grado non hanno illustrato le ragioni del loro assunto e non hanno spiegato l'iter logico – giuridico attraverso il quale hanno formato il proprio convincimento

Il Collegio ha proceduto all'esame della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto rilevando che i primi giudici, sia pure con motivazione sintetica, hanno chiarito le ragioni per le quali deve ritenersi sussistere il requisito della «novità» relativamente all'immobile oggetto di agevolazione. Ed invero, l'Ufficio nell'appello proposto ha contestato la riconosciuta «novità» così dimostrando di aver ben compreso l'assunto e l'iter logico operato dai primi giudici.

L'Ufficio con il secondo motivo di appello denuncia la infondatezza nel merito delle motivazioni assunte dai primi giudici alla luce dei chiarimenti forniti



dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso con circolari nn. 41/2001, 38/2002 e 38/2008 relativamente al requisito della «novità» dell'immobile oggetto di agevolazione,

Anche tale motivo è infondato.

Il Collegio osserva che la L. 23 dicembre 2000, n. 388, all'art. 8 prevede agevolazioni fiscali per i nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'art. 97, paragrafo 3, lett. a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea. Esse sono riconosciute ai titolari di reddito d'impresa, con esclusione degli enti non commerciali, sotto forma di credito d'imposta (comma 1).

Per "nuovi investimenti", secondo il comma 2 dell'art. 8, si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi.

La Corte di Cassazione ha chiarito (Cass. n. 1165 del 2010) come la ratio di tali disposizioni, come di altre prevedenti benefici collegati al requisito della "novità" di interventi in determinate aree il cui sviluppo si intende promuovere, è di incentivare nei detti territori le iniziative che apportino crescita della produzione e sviluppo in campo economico, con la conseguenza che la "novità" del bene strumentale acquisito va letta in chiave economica piuttosto che in termini esclusivamente materiali. Ciò peraltro in linea con l'orientamento della Suprema Corte con riguardo all'esenzione dall'Irpeg prevista dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 105, per le "nuove" iniziative produttive nel Mezzogiorno, specificando che il requisito della "novità" dell'iniziativa produttiva va inteso in chiave economica, sicché, nel caso in cui esso si colleghi alla trasformazione di una struttura produttiva preesistente, la sua ricorrenza va accertata con riguardo al coacervo di parametri che, in mancanza di tipizzazione contenuta nel testo normativo, sono riconducibili agli ordinari fattori riferibili alla nozione di azienda,



aggiungendo che il suddetto requisito può ritenersi anche in presenza di una rilevante trasformazione di un'impresa produttiva preesistente tale da incidere così significativamente sui livelli produttivi ed occupazionali da provocare risultati analoghi a quelli conseguenti all'avvio di una attività produttiva del tutto nuova (Cass. n. 19510 del 2004) e che il beneficio non trova applicazione solo nelle ipotesi di semplice rinnovo, conversione ed ampliamento di opifici già esistenti, a meno che l'innovazione o la trasformazione siano talmente pregnanti da poter essere equiparati ad un "nuovo" stabilimento industriale (Cass. n. 5292 del 2004).

La "novità" del bene strumentale acquisito richiesta dalla L. n. 388 del 2000, art. 8, dunque, non può essere esclusa per il solo fatto che riguardi un immobile preesistente, ben potendo in astratto configurarsi un investimento nuovo dal punto di vista economico anche in caso di acquisizione e radicale trasformazione di una struttura preesistente utilizzata ad altri fini ed ormai dismessa (Cass. n. 9542 del 2013).

Nel caso di specie la società contribuente ha dimostrato di aver radicalmente trasformato l'immobile preesistente eseguendo lavori che hanno determinato, peraltro, il cambio di destinazione d'uso dell'immobile da abitazione civile ad ufficio, come da concessione edilizia n. 47/2002 del Comune di Avetrana, ove la società medesima ha peraltro trasferito la sua sede legale per l'esercizio dell'attività di agente di assicurazione con ciò dimostrando la funzione strumentale del bene in relazione all'attività dell'azienda (Cass. Sentenza n. 25609 del 01/12/2006; Sentenza n. 12999 del 04/06/2007; Sentenza n. 29469 del 17/12/2008).

Ne consegue, pertanto, che l'appello dell'Ufficio deve essere rigettato.



Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 1.000,00 oltre accessori come per legge.

La Commissione, . . .

P.Q.M.

1. rigetta l'appello come sopra proposto dall'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Taranto;
2. condanna l'Ufficio al pagamento delle spese per l'importo di Euro 1.000,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Taranto il 28 marzo 2014

Il Relatore

(Nicola Bruni)

Il Presidente

(Luigi Forleo)